

R.G. P.U. n. /2022



**Tribunale di Pisa**  
**Sezione procedure concorsuali**

Il Giudice designato, dott. Marco Zinna, nel procedimento unitario n. /2022 R.G.P.U. avente ad oggetto la conferma delle misure protettive ai sensi del combinato disposto degli artt. 54, 2° co. e 55 CCI promosso in data 11/1/2023 da

[REDACTED]

(PI) alla [REDACTED] in persona del legale rappresentante, l'Amministratore Unico Signor [REDACTED], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. [REDACTED] presso il cui studio e domicilio digitale è elettivamente domiciliata in [REDACTED] (PI) alla Via [REDACTED].  
P.E.C.: [REDACTED]

Rilevato e ritenuto che

1. L' [REDACTED] il ricorrente ha presentato domanda di concordato preventivo cd. con riserva ex art. 40 e 44 CCI. Congiuntamente alla domanda di concessione dei termini di cui all'art. 44, 1° co. CCI il ricorrente ha presentato altresì istanza per la conferma delle misure protettive cd. tipiche ai sensi del combinato disposto degli artt. 54, 2° co. e 55, CCI chiedendo: *"al fine di conservare il patrimonio da esecuzioni o sequestri in modo da consentire la migliore liquidazione dell'attivo sotto il controllo dei nominandi organi della procedura, che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 54, comma secondo, CCII, il Tribunale disponga che dalla data della pubblicazione della medesima domanda nel registro delle imprese, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio"*.

Rilevato e ritenuto che

3. Con riguardo all'efficacia delle misure protettive, l'art. 54, 2° co. CCI, statuisce che: *"Se il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda di cui all'articolo 40, dalla data della pubblicazione della medesima domanda nel registro delle imprese, i creditori non possono"*

*iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata” e che l'articolo 55, 3° co, C.C.I. dispone che: “Nel caso previsto dall'articolo 54, comma 2, primo e secondo periodo, il giudice, assunte, ove necessario, sommarie informazioni, conferma o revoca le misure protettive entro trenta giorni dall'iscrizione della domanda nel registro delle imprese con decreto reclamabile ai sensi dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile. La durata delle misure è fissata al massimo in quattro mesi. Il decreto è trasmesso al registro delle imprese per l'iscrizione”;*

4. Deve ritenersi, come sostenuto anche dalla giurisprudenza di merito in corso di consolidamento, che il procedimento in parola ha natura *latu sensu* cautelare, come confermato anche dalla norma di cui all'art. 55 CCI, che, in tema di rito applicabile, richiama, per l'appunto, la disciplina del rito cautelare uniforme. Ciò da cui dovrebbe conseguire la necessaria verifica dei presupposti, tipici del cautelare, del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* sottesi alla domanda giudiziale, da declinare secondo le peculiarità del giudizio in esame. (cfr. Tribunale di Avellino, 16 maggio 2022, e Tribunale di Milano 17 gennaio 2022). Cionondimeno mette conto osservare che, nel caso di specie, la domanda di concordato preventivo è stata presentata dal ricorrente ai sensi dell'art. 44 CCI, id est con la riserva di depositare, nel termine indicato dal Tribunale, la proposta e l'accordo. In tal caso, nell'impossibilità di conoscere all'attualità il progetto concordatario, l'esame del *fumus boni iuris* non può che limitarsi ed esaurirsi in un primo vaglio di ammissibilità della domanda.

In relazione a tale primo profilo occorre riconoscere che non si apprezzano ragioni palesi di inammissibilità della domanda.

5. Quanto al *periculum in mora*, nella dimensione che assume nella peculiare procedura in esame, dev'essere interpretato come il rischio che la mancata conferma delle misure protettive possa pregiudicare l'andamento e il buon esito delle trattative od in ogni caso la possibilità per la ricorrente di predisporre in modo adeguato e fruttifero la proposta e del piano di concordato.

A tal proposito in via preliminare si osserva che rappresenta massima di esperienza quella per cui l'esercizio di azioni esecutive e cautelari in danno dell'impresa in concordato, avendo per l'effetto di disgregare il patrimonio aziendale, rendono

sostanzialmente impossibile l'avvio della procedura concordataria in quanto determinano l'indisponibilità delle risorse necessarie all'imprenditore da mettere a disposizione dei propri creditori.

Le misure protettive in parola, pertanto, presentano un accentuato nesso di strumentalità con la fase preparatoria della richiesta di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi, nella misura in cui, impedendo ai creditori di aggredire il patrimonio dell'impresa in crisi e di preconstituirsì titoli prelatizi, concorrono a cristallizzare la situazione giuridico-economica dell'impresa, sì che questa possa intessere, con requisiti di chiarezza e relativa stabilità, le trattative necessarie alla risoluzione della propria crisi, evitando che azioni disgregative promosse dai creditori, in via individuale o concorsuale, ne compromettano la fattibilità e proficuità. In ultima analisi quindi esse sono rivolte a riconoscere all'impresa in crisi una chance che la domanda prenotativa di uno strumento di regolazione della crisi possa tradursi nell'avvio della relativa procedura di omologa.

Nel caso di specie non risulta agli atti che siano state promosse dai creditori azioni esecutive o cautelari e neppure domande di apertura della liquidazione giudiziale. Di talché deve ritenersi, alla stregua della valutazione sommaria consentita da questa fase, che la conferma delle misure non possa arrecare un pregiudizio sproporzionato ad alcun creditore.

12. Quanto al contenuto delle misure protettive si segnala che il ricorrente si è limitato a richiedere la conferma di quelle tipiche ed automatiche previste dal dettato normativo.

13. Quanto all'estensione temporale delle misure protettive l'art. 55, 3° co. stabilisce che essa può essere disposta nella misura massima di quattro mesi, salvo eventuale proroga su richiesta del ricorrente.

Nel caso di specie appare congruo stabilirne la durata nella misura massima così da consentire lo svolgimento della procedura di omologa del concordato preventivo anche a seguito della presentazione della proposta e del piano.

**P.Q.M.**

Visti gli artt. 54 e 55 c.c.i.,

- **conferma** le misure protettive di cui all'art. 54, comma 2, primo e secondo periodo, c.c.i.;

- **fissa** la durata di tali misure in quattro mesi dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese;
- **manda** alla Cancelleria per la trasmissione del presente decreto al Registro delle Imprese.

Si comunichi alla ricorrente.

Così deciso in Pisa l'8/2/2023

**il Giudice**

dott. Marco Zinna